

COMUNE DI COLCERESA
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA
MISURA DELLA ALIQUOTA UNICA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F.
articolo 1 comma 142 legge nr. 296/2006

Approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 61 del 18.12.2019
Modificato con deliberazione di consiglio comunale nr. 23 del 27.04.2022
Modificato con deliberazione di consiglio comunale nr. 55 del 23.12.2025

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del regolamento.....	pag. 1
Articolo 2 – Soggetto attivo	pag. 1
Articolo 3 – Soggetti passivi.....	pag. 1
Articolo 4 – Criteri di calcolo dell’addizionale	pag. 1
Articolo 5 – Aliquote	pag. 1
Articolo 6 – Modalità di versamento	pag. 2
Articolo 7 – Esenzioni.....	pag. 2
Articolo 8 – Funzionario responsabile	pag. 2
Articolo 9 – Rinvio a disposizioni di legge.....	pag. 2
Articolo 10 – Efficacia	pag. 2

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 nr. 3), dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo nr. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge nr. 212/2000, recante norme sullo statuto dei diritti del contribuente, il decreto legislativo nr. 267/2000 nonché la vigente legislazione nazionale e regionale.
3. Il regolamento disciplina la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo nr. 360/1998, come modificato dall'articolo 12 della legge nr. 133/1999 e dall'articolo 6 comma 12 della legge nr. 488/1999 e come integralmente modificato dall'articolo 1 comma 142 della legge nr. 296/2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Colceresa, ai sensi del decreto legislativo nr. 360/1998 aggiornato.

Articolo 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Colceresa, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento, salvo diverse indicazioni dettate da disposizioni normative nazionali.

Articolo 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata in base ai principi fiscali dettati dalla normativa nazionale, applicando al reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F. eventuali deduzioni e detrazioni.

Articolo 5

Aliquote

1. L'aliquota a partire dall'anno di imposta 2026 è fissata nella misura fissa del 0,60 per cento con una soglia di esenzione pari a 15.000,00 Eur.
I redditi fino a Euro 15.000,00 sono esenti dalla tassazione.
2. Per gli anni successivi al 2026 l'aliquota unica e la soglia di esenzione indicate al comma 1 di questo articolo saranno automaticamente confermate senza necessità di alcun atto deliberativo. Previa adozione di apposito atto deliberativo modificativo del presente regolamento l'aliquota potrà essere modificata nell'ambito delle misure massime fissate dalla normativa nazionale.
3. La deliberazione che approva questo regolamento e ogni deliberazione di modifica indicata al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito <https://www.finanze.it/> ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2002, emanato dal ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero della giustizia e il ministero dell'interno, salvo diversa disposizione legislativa.

Articolo 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del trenta per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo nr. 360/1998 aggiornato.

Articolo 7

Esenzioni

1. Il Comune di Colceresa stabilisce la soglia di esenzione reddituale in Eur 15.000,00. I redditi imponibili ai fini dell'I.R.P.E.F. inferiori o uguali a questo livello sono esenti dall'imposta.

Articolo 8

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione di giunta comunale nr. 32 del 20.05.2020 si è già proceduto alla nomina di un funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Articolo 9

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 10

Efficacia

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo nr. 446/1997 ha efficacia dal primo gennaio 2026.